

## Impianti fumari: l'importanza e la convenienza dell'utilizzo di prodotti con marchio CE

La normativa nazionale per la sicurezza degli impianti negli edifici, ovvero il ben noto Decreto Ministeriale 37/08, prescrive che gli **impianti di riscaldamento, compresi i sistemi fumari degli stessi, siano progettati e realizzati "a regola d'arte"**.

Questa semplice ma fondamentale disposizione di legge ha importanti riflessi anche sulla scelta dei prodotti utilizzati per la realizzazione di un impianto fumario.

Infatti il Decreto precisa che, per applicare e rispettare il principio della "regola d'arte", **progettista ed installatore devono attenersi alle prescrizioni delle norme tecniche**.

Nel settore degli impianti fumari il rispetto della normativa tecnica è di fondamentale importanza per la "regola d'arte" non solo nelle modalità di realizzazione dell'impianto stesso (ad esempio raccordi, curve, pendenze) ma anche nella **scelta di componenti idonei**, prodotti che abbiano dimostrato di possedere caratteristiche prestazionali ben precise, in grado cioè di garantire nel tempo per le diverse specifiche applicazioni l'evacuazione e la dispersione dei fumi in assoluta sicurezza.

I prodotti camino rispondenti alle severe prescrizioni della normativa tecnica di prodotto possono essere riconosciuti grazie alla **marcatrice CE (come richiesto anche dal D.Lgs 152/06 Testo Unico Ambientale)** e tra questi scelti in base alla **designazione** che ne sintetizza le caratteristiche prestazionali e l'idoneità quindi alle diverse tipologie di impianto grazie anche a quanto disposto dalle norme tecniche di installazione (es. la UNI 7129)

L'utilizzo di prodotti non coperti da normativa di prodotto o di installazione è sì consentito dalla legge ma purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

- a) **Il prodotto deve essere legittimamente utilizzato per il medesimo impiego in un altro Stato membro dell'Unione europea o dell'Accordo sullo Spazio economico europeo**
- b) **La dichiarazione di conformità deve essere sempre corredata con il progetto redatto e sottoscritto da un ingegnere iscritto all'albo professionale che attesta :**
  - di avere eseguito **l'analisi dei rischi** connessi con l'impiego del prodotto o sistema sostitutivo,
  - di avere **prescritto e fatto adottare tutti gli accorgimenti necessari per raggiungere livelli di sicurezza equivalenti** a quelli garantiti dagli impianti eseguiti secondo la regola dell'arte
  - **di avere sorvegliato la corretta esecuzione delle fasi di installazione dell'impianto** nel rispetto di tutti gli eventuali disciplinari tecnici predisposti dal fabbricante del sistema o del prodotto.

Attenzione quindi:

- 1) diffidare di prodotti impropriamente proposti per gli impianti fumari ma in realtà concepiti ed utilizzati in altri paesi per usi completamente diversi (pluviali, fognature, ecc.)
- 2) se si utilizzano prodotti non normati come camini e/o diversi da quelli prescritti per lo specifico utilizzo dalle norme tecniche di installazione, non è più sufficiente la dichiarazione di conformità dell'impianto da parte dell'installatore, ma è necessario il coinvolgimento di un ingegnere iscritto all'albo che rediga il progetto a seguito anche di un'opportuna analisi dei rischi e che sorvegli la corretta esecuzione dell'impianto.

Pertanto Assofumi ricorda agli installatori di impianti fumari l'importanza di:

- a) **pretendere ed utilizzare sempre prodotti marcati CE e provvisti di opportuna designazione che attesta le caratteristiche del prodotto;**
- b) **attenersi a quanto prescritto dalle norme di installazione (ad es la UNI 10683 per gli impianti domestici a legna, la UNI 7129 per gli impianti domestici a gas) per scegliere tra i prodotti camino marcati CE quelli idonei per la specifica applicazione;**
- c) **eseguire gli impianti attenendosi alle disposizioni delle norme di installazione: distanze, pendenze, curvature ammesse, ecc.;**
- d) **rilasciare la dichiarazione di conformità solo se sono state rispettate tutte le condizioni precedenti.**